



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**ML**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



CONSORZIO  
SOCIALE  
VALLE DELL'IRNO  
AMBITO S6

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6  
REGIONE CAMPANIA  
PIANO DI ZONA SOCIALE EX L. 328/2000  
- DIREZIONE -**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**PER L'AFFIDAMENTO - DEL SUPPORTO E RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE  
PROFESSIONALE - A VALERE SULLA QUOTA SERVIZIO FONDO NAZIONALE POVERTA'  
ANNUALITA' 2020**

Importo € 254.057,14 Esclusa IVA

CUP: B41B20001420003 - CIG: 9208703E1A

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO-IMPORTO**

1.1 L'appalto ha per oggetto Affidamento - del Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale - a valere sulla Quota Servizio Fondo Nazionale Povertà annualità 2020 Il servizio è stato programmato come segue:

-avvio presuntivo a far data dalla comunicazione di avvio delle attività e comunque fino al completamento del monte ore;

1.2 L'importo a base d'asta ammonta a € 254.057,14 oltre IVA come per legge a valere sulla Quota Servizio Fondo Nazionale Povertà annualità 2020;

1.3 Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.

1.4 Personale da impiegare n. 6 Assistenti sociali addetti alla presa in carico della persona e/o famiglia e/o del gruppo sociale con responsabilità istituzionale del soggetto individualizzato sul singolo caso. Figure professionali, adeguatamente formate alle mansioni previste dal presente disciplinare

### **ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO**

L'Ambito Territoriale di attuazione dell'intervento e quindi di espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è l'Ambito Sociale S06 Regione Campania ex DGRC 320/2012.

### ART. 3 - UTENZA, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale è rivolto ai cittadini residenti nei comuni dell'Ambito Sociale S06. Lo stesso rientra nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà a valere sulla Quota Servizio Fondo Nazionale Povertà annualità 2020 e si svolgerà presso le sedi dei Comuni dell'ambito S6.

Il Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale svolge le funzioni di: – azioni di presa in carico della persona e/o della famiglia e/o del gruppo sociale, con responsabilità istituzionale del progetto individualizzato sul singolo caso, provvedendo ad attivare la rete e/o l'integrazione dei servizi territoriali, rapporti con il Tribunale e/o Ministero di Giustizia; partecipazione all'Unità di Valutazione Integrata -UVI; orientamenti e/o scelte in materia di integrazione socio-sanitaria; riconoscimento dell'idoneità alle famiglie nei casi di affido o adozione; procedimenti di allontanamento di un minore dal nucleo familiare; la destinazione a strutture residenziali; informazione complessiva dei servizi di orientamento, sensibilizzazione, raccordo con i soggetti della comunità.

Il Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale è un livello essenziale di assistenza aperto ai bisogni di tutta la comunità e finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale ed a favorire l'attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini. Il Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale svolge funzioni di natura preventiva - promozionale - curativa - riparativa - organizzativa - gestionale, di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, di studio ricerca, monitoraggio e documentazione. L'organizzazione dovrà attivare ogni possibile forma di cooperazione con i servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di interessare ai servizi i cittadini che vivono in situazioni di difficoltà socio-economica, a rischio di esclusione sociale, curandone in particolare forme di socializzazione ed integrazione. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al regolamento di accesso ai servizi socio assistenziali dell'Ambito S06 e alla legislazione vigente in materia. Nello specifico il Supporto e Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale ha come finalità peculiari: l'ascoltare, informare, l'orientare, l'accompagnare, inviare. Le prestazioni e gli interventi possono essere di tipo continuativo, temporaneo o straordinario, ed essere rivolti sia ai cittadini residenti nel territorio del Comune, sia a cittadini presenti qualora sia accertata la necessità e l'urgenza. Il Servizio Sociale Professionale opera in stretta collaborazione con il Segretariato sociale dei Comuni. Inoltre il Servizio Sociale Professionale può svolgere anche funzioni di accesso e/o funzioni specifiche di Porta Unitaria di Accesso al sistema dei servizi sociosanitari. Le attività progettuali dovranno essere svolte da operatori qualificati. L'Amministrazione si riserva - fatte salve finalità, obiettivi e parametri di riferimento da rispettare - di rimodulare le strategie di lavoro, per esigenze espresse dagli utenti e per adeguare l'offerta alle reali risposte del territorio, concordandone le modalità con gli Organismi attuatori.

### ART. 4 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Le prestazioni richieste devono essere espletate dalle figure professionali di **Assistente sociale**. Il personale deve essere in possesso dei titoli professionali idonei e l'affidatario dovrà fornire l'elenco nominativo degli operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno.

L'affidatario deve essere assicurare il rispetto dei CCNL, la sostituibilità e la stabilità delle figure professionali altrettanto qualificate. La ditta affidataria è tenuta a garantire, pertanto, la continuità del Servizio Sociale Professionale, provvedendo, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica. La ditta affidataria, a tal fine, dovrà fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni con indicazione dei requisiti professionali e del C.V. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare l'Ambito S06 e a ripristinare l'operatività in tempi celeri.

Il costo orario del personale, che l'aggiudicatario deve garantire, è calcolato in applicazione del CCNL vigente delle cooperative.

Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio in oggetto.

Il pagamento avverrà in rate mensili, sulle ore di lavoro effettivamente svolte, dietro presentazione di fattura elettronica, corredata da relazione sulle attività svolte e monte ore prestato dal personale impiegato.

Il personale presunto da impiegare è:

n. 6 assistenti sociali per 36 ore settimanali ciascuno.

**L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di reperibilità per interventi fuori dall'orario di lavoro e nei giorni festivi.**

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.

Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il costo per l'organizzazione del servizio nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi i maggiori compensi.

L'appaltatore e il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dalla Direzione dell'Ambito S06 non incompatibili con il presente Capitolato.

Sono a carico dell'affidataria le spese derivanti dall'organizzazione del servizio (banca dati, aggiornamento, materiale informativo, locazione sede e/o sedi operative con relativo allestimento, spostamenti sul territorio ecc.).

Spetta all'aggiudicatario controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti, con l'impiego di propri mezzi e proprie attrezzature.

In caso di cambio di gestione, l'affidatario:

- assume l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti quali socio lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario;
- si impegna altresì ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

#### **ART. 5- ALTRE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO**

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Sociale S06 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Ente titolare del servizio è l'Ambito S06 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- il controllo tecnico ed amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- L'aggiudicatario del servizio deve svolgere i seguenti compiti:
  - individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore, quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
  - individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal presente Capitolato;

- inviare all'Ufficio di Piano l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;
- farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- garantire in caso di aggiudicazione almeno una sede organizzativa nell'Ambito territoriale S06.

#### ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO, ESECUZIONE ANTICIPATA E VALORE DELL'APPALTO:

- Il servizio oggetto della presente procedura, dovrà essere prestato per presunte 52 settimane dalla data di comunicazione di avvio delle attività e comunque fino all'esaurimento delle ore previste. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
- La stazione appaltante, ricorrendo le condizioni di legge, si riserva la possibilità di affidare al concorrente aggiudicatario, alla scadenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, per ulteriori presunte 52 settimane e comunque non oltre lo stesso importo di € 254.057,14 (IVA esclusa).
- Ai fini del calcolo del valore complessivo dell'appalto, considerata la possibilità di tale rinnovo, si da atto che lo stesso ammonta a **€508.114,28** (€ 254.057,14 + € 254.057,14) e, quindi, è contenuto entro i limiti di cui all'art. 35 - comma 1 - lett. D) del D. Lgs.50/2016 (€ 750.000,00).
- La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in esecutività del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto ex art.106 c 11 del D. lgs. 50/2016 sino all'espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
- Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
  - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
  - b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
- L'Amministrazione autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
- Il valore complessivo dell'appalto è di **€508.114,28**(€ 254.057,14 + € 254.057,14) Escluso IVA

#### ART. 7 - CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO

L'Ambito Sociale S06 provvederà, a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dalla Direzione dell'Ambito S06 e comunicata all'affidatario.

L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste la Direzione dell'Ambito S06 adotterà i provvedimenti indicati nel presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

È facoltà della Direzione dell'Ambito S06 disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Nel caso l'affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall'aggiudicatario inadempiente.

#### **ART. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO**

La stazione appaltante riconosce all'Affidatario un corrispettivo per i servizi erogati pari ad euro € 254.057,14 oltre I.V.A. come per legge. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto. L'amministrazione si riserva l'eventuale riaffidamento ex art. 63 comma 5 cod. appalti laddove vengano assegnate all'ambito le necessarie risorse economiche per il medesimo servizio dall'autorità sovra ordinata competente.

Per quanto attiene ai pagamenti, questi avverranno sulla base di fatture mensili riportanti la descrizione analitica delle prestazioni rese con annesso riepilogo delle ore.

L'aggiudicataria non potrà fatturare in ogni caso un importo complessivo superiore all'importo complessivo di aggiudicazione, salvo eventuali integrazioni di personale richieste dall'Ambito S06. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), comportante la modifica del numero o del monte ore degli operatori impegnati, il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del Direttore dell'Ufficio di Piano del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

Allo scopo l'affidatario provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Ambito S06 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'ente e/o organismo selezionato, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ragione di eventuali sostituzioni di personale, dovrà trasmettere alla Direzione dell'Ambito S06 dichiarazione attestante curriculum professionale e formativo.

L'ente e/o organismo aggiudicatario ed il personale utilizzato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza. L'accesso e la visione di dati memorizzati o riportati nelle schede individuali è precluso agli estranei, fatta eccezione per l'Ente committente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno o incidente che, in itinere, potesse derivare all'espletamento del servizio in appalto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

*A tal fine il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.*

#### **ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'ente e/o organismo aggiudicatario, a seguito della stipulazione del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Amministrazione per la gestione dei servizi, indirizzando ad essa conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fornite dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, o a cose, causato dal personale dell'affidatario nell'esercizio del presente appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'ente e/o dall'organismo appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo e/o luogo alle persone durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

Pertanto, l'ente aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare a proprie spese, laddove non ne è già in possesso, nonché a trasmetterne copia entro 15 giorni dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiori a quelli di seguito indicati:

- a. Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) massimale € 1.500.000,00
- b. Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) massimale €1.500.000,00.

Dovrà essere garantita la copertura assicurativa di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi o esplosioni. La Stazione Appaltante comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'amministrazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e s.mi. oltre ad ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Ove i danni di qualunque tipologia verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato nelle predette polizze assicurative, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'ambito SO6 da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare. In caso di danni arrecati a terzi o di qualunque altro evento dannoso, l'aggiudicatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia alla Direzione dell'Ambito SO6, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

La validità delle assicurazioni dovrà ricoprire l'intero periodo di svolgimento del servizio.

La mancata consegna delle stesse entro il termine sopra indicato sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

#### **ART. 11- COORDINAMENTO**

L'affidatario attraverso l'opera del Coordinatore del progetto dovrà garantire, anche al fine di consentire alla direzione del Consorzio la verifica, la valutazione ed il controllo:

- delle attività progettuali e dei correlati interventi attuati dagli operatori impiegati;

- della puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio;
- La puntuale redazione e consegna, alla referente dell'area, della documentazione idonea alla rendicontazione (relazioni, elenchi criptati utenti, auto-dichiarazioni, cartelle profili professionali operatori, registri di lavoro, eccetera).

Inoltre al coordinatore spetta, in stretta sintonia con il committente:

- la promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale,
- la definizione di opportuni momenti di programmazione e verifica.

L'Ambito, eseguirà, tramite il Responsabile d'area la verifica sull'andamento del servizio e la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dello stesso, relativamente alla qualità, quantità e durata delle prestazioni programmate.

Qualora, a seguito delle verifiche periodiche, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del terzo aggiudicatario del servizio, l'Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, fatta salva ogni richiesta del risarcimento del danno, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento, nella misura indicata all'art. 16.

#### **ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara che fa parte integrante del presente capitolato.

#### **ART. 13 - CAUZIONE**

L'affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

#### **ART. 14 - EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO**

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

#### **ART. 15- PENALITA'**

In presenza di accertate irregolarità ed inadempienze, su relazione del Direttore dell'Ambito S06, la stazione appaltante applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ente o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito S06 si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell'Ambito S06 Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, l'Ambito S06 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale della ditta affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività dell'Affidatario;
- d) mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- e) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio;
- f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- j) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- k) mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- l) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Ambito S06 si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Ambito incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. L'Ambito S06, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Ambito;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito Sociale S06, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

#### **ART. 17-RECESSO**

Ferme restando le cause di risoluzione previste dall'art. 16, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, l'Ambito S06 ha la facoltà di recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

L'Ambito S06 può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'affidatario, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

#### **ART. 18 - RIFUSIONI DANNI E SPESE**

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito S06 è autorizzato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

#### **Art. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

È fatto divieto all'appaltatore di **CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO**, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante. L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

**Il SUBAPPALTO:** è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice degli Appalti, così come modificato, a far data dal 1 novembre 2021, dall'art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine, il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.

#### **ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'Ente aggiudicatario dalla data di aggiudicazione. Il Direttore dell'Ambito sottoscriverà il contratto solo dopo l'iter procedurale previsto dalla normativa dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa vigente sugli appalti, approvata dal D. Lgs. 50/2016.

## Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'affidatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G., - il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.

## ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. l'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo.

## ART. 23- PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

## Art.24- FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto saranno devolute al giudice competente del foro del Tribunale di Salerno rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'affidatario letto il presente capitolato, lo accetta integralmente. L'affidatario dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui presente capitolato.

Baronissi li

06 MAG 2022



IL DIRETTORE  
Dott. Carmine De Blasio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. De Blasio", written over the typed name.